

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2460 DEL 31/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: VILLA MIARI. ASSEGNAZIONE DI BUDGET PER L'ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA PER IL TRIENNIO 2024 - 2026, EX ART.26 DELLA LEGGE N. 833 DEL 23/12/1978.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2452/24

Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana era autorizzata all'esercizio (D.D. di Azienda Zero n. 91 del 14/05/2020) e accreditata istituzionalmente (giusta DGRV n. 638 del 20/05/2021) per la gestione del Centro di Neuroriabilitazione Cognitiva Villa Miari, ubicato presso Villa Miari, in via Lesina di Sopra n. 111 – Santorso (VI), per una capacità ricettiva complessiva di 15 p.l.;
- con deliberazione del Commissario n. 957 del 28/06/2019 questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione con l'Istituzione Comunale Villa Miari relativa alla gestione del Centro di Neuroriabilitazione Cognitiva denominato Villa Miari, ubicato presso Villa Miari, in via Lesina di Sopra n. 111 a Santorso (VI), per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022;
- con deliberazione n. 1193 del 24/06/2022 è stata approvata la prosecuzione della convenzione, alle medesime condizioni, fino al 30/09/2022, al fine di addivenire ad un nuovo rapporto convenzionale finalizzato a definire una nuova riorganizzazione per la gestione del Centro;
- con deliberazione n.1847 del 04/10/2022, a seguito della disponibilità dell'Istituzione Comunale Villa Miari a gestire autonomamente il Centro di che trattasi con autorizzazione all'esercizio e accreditamento in capo allo stesso, è stata ulteriormente prorogata la convenzione in essere fino al 31/12/2022 con possibile ulteriore proroga fino al 31/03/2023, in attesa della conclusione del procedimento di trasferimento della titolarità del Centro;
- con deliberazione n. 4 del 5/01/2023 si è ritenuto di proseguire fino al 31/01/2023 la convenzione con l'Istituzione Comunale Villa Miari di Santorso per la gestione del Centro di Neuroriabilitazione Cognitiva Villa Mari in Santorso, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assegnazione temporanea in comando del personale e alla predisposizione dell'inventario dei macchinari, ausili ed attrezzature, attualmente presenti presso i relativi locali;
- con deliberazione n. 2200 del 22/12/2023 si è approvata la convenzione tra l'Azienda Ulss 7 Pedemontana e l'Istituzione Comunale "Centro di Neuroriabilitazione Cognitiva Villa Miari" per il periodo 01/02/2023 – 31/01/2024;

Preso atto che con deliberazione della giunta regionale n. 146 del 20 febbraio 2024 "Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. Deliberazione/CR n. 6 del 29/01/2024", trasmessa a codesta azienda con nota prot. 20931 del 1 marzo 2024, è stato disposto l'accreditamento dell'Istituzione Comunale Villa Miari Santorso, per 15 posti complessivi di cui 10 posti letto a ciclo continuo e 5 posti a ciclo Diurno, in qualità di presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 L. 833/1978, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione del Veneto, ovvero dal 23/02/2024;

Dato atto che:

- con nota ns prot. n. 54769 del 13/06/2024 la Regione Veneto ha richiesto a questa Azienda di confermare o segnalare eventuali proposte di modifica degli importi di budget proposti, relativi alle strutture riabilitative di competenza, che per Villa Miari corrispondeva ad € 381.200,00 annui, in relazione al fabbisogno di prestazioni della popolazione di afferenza;
- con nota prot. n. 60016 del 28/06/2024 il Direttore Generale ha risposto rilevando che:
 - nel territorio della Pedemontana sono presenti tre strutture ospedaliere, con 2 UOC di Recupero e riabilitazione funzionale, rispettivamente a Santorso e ad Asiago, e una UOS di medicina fisica e riabilitativa a Bassano, oltre a 2 unità riabilitative territoriali, rispettivamente a Marostica e a Malo che garantiscono la copertura del fabbisogno di prestazioni sia a livello

ambulatoriale che di ricovero e riabilitazione in relazione al fabbisogno di afferenza della popolazione Ulss 7;

- l'eventuale riconoscimento di un nuovo budget relativo al sistema di assistenza riabilitativa ex art. 26 della L. 833/1978 comporta di fatto, da un punto di vista economico, un costo nuovo per il bilancio aziendale, nella fattispecie di € 381.000 per il 2024, che verrebbe poi compensato in tutto/in parte dalla mobilità attiva intraregionale, come noto con meccanismi contabili e finanziari sfasati temporalmente, e non rappresenterebbe una risposta al fabbisogno di prestazioni dei residenti;

Dato atto che la Regione Veneto con DGRV n. 317 del 18/03/2021 ha stabilito:

- i codici, le descrizioni e le tariffe delle prestazioni erogabili così come riportato nell'Allegato B;
- lo schema tipo di accordo contrattuale per i Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78 così come riportato nell'Allegato C;
- che sono oggetto di remunerazione da parte dell'Azienda Ulss di riferimento territoriale solo le prestazioni rendicontate con il flusso informativo regionale sulle attività territoriali di riabilitazione, regolarmente inviato dalle strutture erogatrici, contenente il dettaglio dei trattamenti e delle schede individuali e relativa valorizzazione, appropriate;

Dato atto che con DGRV n. 1272 del 05/11/2024 la Regione Veneto ha approvato per gli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR), ex art. 26 della L.833/1978:

- il budget annuale relativo al triennio 2024 - 2026, quale tetto massimo per l'attività di riabilitazione extraospedaliera volta al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da disabilità fisiche psichiche o sensoriali, con decorrenza 01/01/2024 fino al 31/12/2026;
- la possibilità di derogare al meccanismo della ripartizione del budget in dodicesimi, garantendo in ogni caso la continuità dell'attività per tutto l'anno, nel rispetto del budget annuale assegnato, considerata la peculiarità dei pazienti e la possibile diversa distribuzione nell'arco dell'anno;
- le strutture afferenti all'Azienda ULSS 7 Pedemontana assegnatarie del budget annuale:
 - AISM di Rosà (VI) con € 804.403,00 annui;
 - Villa Miari di Santorso con € 381.200,00 annui;

Considerato che per il periodo 01/01/2024 – 31/01/2024 era vigente la convenzione di cui alla DDG n. 2200 del 22/12/2023 tra questa Azienda e Villa Miari, e che in tale arco temporale sono state svolte prestazioni per € 12.457,44;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di proporre una durata di accordo dall'1/2/2024, ovvero dalla data di accreditamento della struttura, al 31/12/2026 con i seguenti importi:

- 23/2/2024-31/12/2024: € 368.742,56 (corrispondente ad € € 381.200,00 a cui vengono sottratti € 12.457,44 relativi al mese di gennaio 2024)
- 2025: € 381.200,00 annui;
- 2026: € 381.200,00 annui;

Ritenuto, ai sensi della DGR n. 1272/2024, al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2026, della deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei budget per il periodo successivo, di intendere provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione, fatto salvo altre disposizioni regionali. I budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all'erogatore con il presente atto;

Preso atto che la Direzione Strategica dell'Azienda Ulss7 Pedemontana, in relazione a quanto già espresso con nota prot. n. 60016 del 28/06/2024, in data 25/11/2024 ha stabilito che:

- la convenzione in oggetto è rivolta a pazienti residenti / domiciliati in Regione Veneto extra Ulss 7, in quanto per quest'ultimi il fabbisogno di prestazioni riabilitative trova risposta presso le

strutture ospedaliere e le unità riabilitative territoriali presenti nel territorio (documentazione agli atti);

- eventuali prestazioni rivolte a residenti / domiciliati presso l'Ulss 7 devono essere motivate dal medico autorizzato richiedente, corredate da un progetto riabilitativo individualizzato in cui vengano specificate anche la frequenza e la durata del trattamento e preventivamente autorizzate dal Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso - dr.ssa Francesca Rossetto e dal Direttore Sanitario dell'Ulss 7 – dr. Antonio Di Caprio;

Preso atto:

- della programmazione del piano delle attività, contenente l'elenco ed il numero delle tipologie delle prestazioni contrattate, presentato dal Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso di cui alle note prot. n. 112713 e n. 113019 del 18/12/2024, che si allegano;
- del DDR 51 del 16 dicembre 2024 “Criteri di appropriatezza delle prestazioni erogate dagli Istituti o Centri di Riabilitazione (IRC) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali – ex art. 26 della L. 833/1978”;

Per quanto sopra, il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto:

1. di prendere atto della DGRV n. 1272 del 05/11/2024, con la quale viene assegnato il budget annuale di € 381.200,00 annui quale tetto finanziario massimo attribuito a Villa Miari di Santorso per l'assistenza extraospedaliera volta al recupero funzionale e sociale dei soggetti residenti in Veneto per il triennio 2024-2026;
2. di stabilire che non sono previste compensazioni aziendali di quote di budget o eventuali extrabudget;
3. di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo lo schema previsto dalla DGRV 317/2021, per il periodo 23/02/2024-31/12/2026 o comunque fino a nuova disposizione regionale, in considerazione della durata stabilita dal budget di spesa triennale per l'attività di riabilitazione extraospedaliera;
4. di dare atto che all'accordo viene allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la programmazione del piano delle attività, contenente l'elenco ed il numero delle tipologie delle prestazioni contrattate;
5. di stabilire che l'accordo contrattuale in oggetto è rivolto a pazienti residenti / domiciliati in Regione Veneto extra Ulss7;
6. di stabilire che eventuali prestazioni rivolte a residenti / domiciliati presso l'Ulss7 devono essere motivate dal medico richiedente, corredate da un progetto riabilitativo individualizzato in cui vengano specificate anche la frequenza e la durata del trattamento e preventivamente autorizzate dal Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso - dr.ssa Francesca Rossetto e dal Direttore Sanitario dell'Ulss 7 – dr. Antonio Di Caprio;
7. di incaricare il Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso di predisporre, entro il 31/01/2025, la procedura per l'autorizzazione all'erogazione di prestazioni riabilitative presso Villa Miari a residenti / domiciliati presso l'Ulss7;
8. di intendere provvisoriamente prorogato, come previsto dalla DGRV n. 1272 del 05/11/2024, il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2026, della deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei budget per il periodo successivo, I budget per ogni mese di “vacatio” saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all'erogatore con il presente atto;
9. di individuare il Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso - dr.ssa Francesca Rossetto - quale referente aziendale per la regolare attuazione dell'accordo;

10. di comunicare al Nucleo di Controllo Aziendale l'adozione di tale accordo contrattuale al fine di garantire l'attività di verifica e controllo prevista all'art.3 dello stesso;

11. di trasmettere ad Azienda Zero copia dell'accordo sottoscritto con Villa Miari;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della DGRV n. 1272 del 05/11/2024, con la quale viene assegnato il budget annuale di € 381.200,00 annui quale tetto finanziario massimo attribuito a Villa Miari di Santorso per l'assistenza extraospedaliera volta al recupero funzionale e sociale dei soggetti residenti in Veneto per il triennio 2024-2026;
3. di stabilire che non sono previste compensazioni aziendali di quote di budget o eventuali extrabudget;
4. di dare atto che la spesa complessiva prevista per il periodo dal 23/02/2024 al 31/12/2026 è di € 1.131.142,56, e trova riferimento al conto:

Anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno
2024	BA0660000	43	PREST.DI ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DELLA REGIONE)	€ 368.742,56
2025	BA0660000	43	PREST.DI ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DELLA REGIONE)	€ 381.200,00
2026	BA0660000	43	PREST.DI ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DELLA REGIONE)	€ 381.200,00

5. di dare atto che il servizio ordinante ha predisposto la richiesta di incremento di spesa per complessivi € 342.555,00 Iva inclusa, da imputare al conto BA0660000, programma di spesa n. 43 e che la stessa verrà inserita nel bilancio economico preventivo dell'esercizio 2024 in sede di revisione trimestrale;
6. di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo lo schema previsto dalla DGRV 317/2021, per il periodo 23/02/2024-31/12/2026 o comunque fino a nuova disposizione regionale, in considerazione della durata stabilita dal budget di spesa triennale per l'attività di riabilitazione extraospedaliera;
7. di dare atto che all'accordo viene allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la programmazione del piano delle attività, contenente l'elenco ed il numero delle

tipologie delle prestazioni contrattate;

8. di stabilire che l'accordo contrattuale in oggetto è rivolto a pazienti residenti / domiciliati in Regione Veneto extra Ulss7;
9. di stabilire che eventuali prestazioni rivolte a residenti / domiciliati presso l'Ulss7 devono essere motivate dal medico richiedente, corredate da un progetto riabilitativo individualizzato in cui vengano specificate anche la frequenza e la durata del trattamento e preventivamente autorizzate dal Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso - dr.ssa Francesca Rossetto e dal Direttore Sanitario dell'Ulss 7 – dr. Antonio Di Caprio;
10. di incaricare il Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso di predisporre, entro il 31/01/2025, la procedura per l'autorizzazione all'erogazione di prestazioni riabilitative presso Villa Miari a residenti / domiciliati presso l'Ulss7;
11. di intendere provvisoriamente prorogato, come previsto dalla DGRV n. 1272 del 05/11/2024, il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2026, della deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei budget per il periodo successivo, I budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all'erogatore con il presente atto;
12. di individuare il Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso - dr.ssa Francesca Rossetto - quale referente aziendale per la regolare attuazione dell'accordo;
13. di comunicare al Nucleo di Controllo Aziendale l'adozione di tale accordo contrattuale al fine di garantire l'attività di verifica e controllo prevista all'art.3 dello stesso;
14. di trasmettere ad Azienda Zero copia dell'accordo sottoscritto con Villa Miari;
15. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria locale, Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali

(Schema tipo da allegato C, DGRV n. 317/2021)

Premesso che:

- il Centro e Presidio di Riabilitazione funzionale **Istituzione Comunale Villa Miari Santorso** è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù del Decreto Dirigenziale di Autorizzazione n. 177 del 25/05/2023, rettificato per mero errore materiale con Decreto Dirigenziale n. 302 del 27/02/2023 di Azienda Zero, e dell'accreditamento istituzionale in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 146 del 20 febbraio 2024 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicate nell'atto giuntale di rilascio dell'accreditamento e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;
- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;
- la deliberazione n. DGRV n. 1272 del 05/11/2024 ha approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78, per il periodo 01/01/2024-31/12/2026 ed ha inoltre approvato lo schema tipo di accordo contrattuale;

Tutto ciò premesso

Tra

l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana (di seguito "Azienda Ulss") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza con sede in Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti n. 40, p. iva/c.f. 00913430245

E

Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 l. 833/1978 **Istituzione Comunale Villa Miari Santorso** (di seguito "erogatore pubblico accreditato") di proprietà del Comune di Santorso, in persona del legale rappresentante, Sindaco del Comune di Santorso, dott. Giorgio Baù con sede legale in Santorso, via A. Moro n. 8 p.iva/c.f. IT0028075041 e sede operativa in Santorso, via Lesina di Sopra n. 111, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.,

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel rispetto di quanto riportato nella DGR n. 146 del 20 febbraio 2024 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, del numero di posti letto residenziali indicati dal medesimo atto giuntale, qualora previsti, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 1272 del 05/11/2024.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1272 del 05/11/2024 che ha approvato il budget annuale di struttura, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di norma, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) erogazione delle prestazioni;
- b) tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16;
- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
- f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;
- g) alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneto;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

I. assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;

II. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2024-2026 giusta DGR n. 1272 del 05/11/2024, eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1272 del 05/11/2024, relativa ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro

funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data 23/02/2024 al 31/12/2026 ed ha durata triennale, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss;
- la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accREDITamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b. accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accREDITamento;
- c. accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d. accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e. accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell' art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

ADDENDUM

Art. 4 bis

Il budget di € 381.200 annuo è il limite massimo di spesa previsto. Non sono previste compensazioni aziendali di quote di budget o eventuali extrabudget.

Art. 4 ter

La convenzione in oggetto è rivolta a pazienti residenti / domiciliati in Regione Veneto al di fuori dell'Ulss 7 relativamente alle prestazioni:

- di cui all'elenco allegato di programmazione delle attività;
- del DDR 51 del 16 dicembre 2024 "Criteri di appropriatezza delle prestazioni erogate dagli Istituti o Centri di Riabilitazione (IRC) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali – ex art. 26 della L. 833/1978";

Eventuali prestazioni rivolte a residenti / domiciliati presso l'Ulss 7 devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso e dal Direttore Sanitario dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, secondo la procedura aziendale che verrà inviata entro il 10/02/2025.

Non verranno remunerate prestazioni rivolte a pazienti residenti / domiciliati in Ulss7 non preventivamente autorizzate.

Art. 7 bis

Ai sensi della DGR n. 1272/2024, al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2026, della deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei budget per il periodo successivo, il presente provvedimento si intende provvisoriamente prorogato fino all'adozione della nuova deliberazione, salvo altre disposizioni regionali. I budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all'erogatore con il presente atto;

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante
Dott. Giorgio Baù

Per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso

Alla c.a. del Direttore Distretto 2
Direttore UOC Direzione Amministrativa
Territoriale

E, p.c., al Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Direttore Sanitario
Direttore UOC Controllo di Gestione

OGGETTO: Richiesta deliberazione

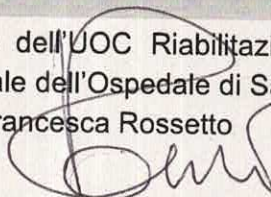
Titolo e oggetto della deliberazione: VILLA MIARI. ASSEGNAZIONE DI BUDGET PER L' ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA PER IL TRIENNIO 2024 - 2026, EX ART.26 DELLA LEGGE N. 833 DEL 23/12/1978

Riferimenti normativi	DGRV 317/2021, DGRV 1092/2022 DDG 2200/2023, DGRV 1272/2024
Motivazione	Preso atto della DGRV n. 1272 del 05/11/2024, con la quale viene assegnato il budget annuale di € 381.200,00 quale tetto finanziario massimo attribuito a Villa Miari di Santorso per l'assistenza extraospedaliera volta al recupero funzionale e sociale dei soggetti residenti in Veneto, per il triennio 2024-2026, si propone la stipula dell' accordo contrattuale, secondo lo schema all. C della DGRV 317/2021, con il Centro di Riabilitazione Villa Miari, corredato dell'allegato elenco contenente il numero e la tipologia delle prestazioni contrattate.
Richiesta specifica	eventuali prestazioni rivolte a residenti / domiciliati presso l'Ulss7 devono essere motivate dal medico autorizzato (colui che dimette dal cod 56) richiedente, corredate da un progetto riabilitativo individualizzato in cui vengano specificate anche la frequenza e la durata del trattamento e preventivamente autorizzate dal Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Ospedale di Santorso. Tale procedura sarà predisposta entro il 31/01/2025.
Periodo di riferimento	01/02/2024-31/12/2026

SCHEDA PROGETTO

Referente	Dr.ssa Francesca Rossetto
Allegati a supporto	Elenco contenente la programmazione delle attività con il numero e la tipologia delle prestazioni contrattate. Procedura autorizzazione utenti ULSS7.

Direttore dell'UOC Riabilitazione e Recupero
Funzionale dell'Ospedale di Santorso
Dr.ssa Francesca Rossetto





UOC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE OSPEDALE SANTORSO

ELENCO PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI VILLA MIARI

PROGRAMMAZIONE
ATTIVITA' 2024-2026 -
VILLA MIARI

		numero prestazioni/giornate			importo prestazioni/giornate		
TIPO TRATTAMENTO	Tariffa	anno 2024 (febbraio-di cembre)	anno 2025	anno 2026	anno 2024 (febbraio-di cembre)	anno 2025	anno 2026
Visite	48,45 €	0	0	0	- €	- €	- €
Diurnato diagnostico (D_Diagn)	123,75 €	0	0	0	- €	- €	- €
Trattamento a tempo pieno (Ciclo C_gg)	211,56 €	1.743	1.801	1.801	368.742,56 €	381.019,56 €	381.019,56 €
TOTALE		1.743	1.801	1.801	368.742,56 €	381.019,56 €	381.019,56 €

Santorso 18/12/2024
Dr. Francesca Rossetto
Direttore UOC RRF
Santorso

Regione Veneto Azienda ULSS 7 «Pedemontana»
U.O. RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
P.O. SANTORSO
Dott.ssa ROSSETTO FRANCESCA
VI 4352